

14x14,6

COSTITUZIONE PER TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE

SPORTIVA DILETTANTISTICA (A.S.D.) - STATUTO -

In data 30 Settembre 2011, alle ore 18,30, in Gela, per trasformazione dell'Associazione culturale-ricreativa senza fini di lucro " il circoletto " si è costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata "A.S.D. il circoletto ", con sede nel Corso Vittorio Emanuele n.220.

I costituenti sono coloro dei quali viene rilevata la presenza nel verbale di Assemblea convocata in pari data al fine di quanto sopra praticato.

STATUTO

Art.1-Si è costituita in Gela in data 30 Settembre 2011, per trasformazione dell'Associazione culturale-ricreativa senza fini di lucro " il circoletto " l'Associazione Sportiva Dilettantistica " A.S.D. Il circoletto "

Art.2-L'Associazione ha scopi sportivi dilettantistici senza fini di lucro, si propone di praticare e diffondere il gioco del Burraco, anche in uno ad altre attività sportive dilettantistiche esaltando i valori dello sport anche in relazione alle situazioni di emarginazione sociale, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori e di disciplinare l'attività didattica e



agonistica nel rispetto della lealtà e correttezza nelle competizioni che andrà ad organizzare curando il rispetto delle norme secondo il regolamento FIBUR, nonché scopi culturali, ricreativi, ed assistenziali.

Essa è apartitica e apolitica e tra i suoi fini rientra il compito di facilitare gli incontri tra i Soci.

Si impegna a rispettare ed osservare :

a) lo Statuto della FIBUR ed il suo regolamento nonché lo Statuto ed i regolamenti del CSEN a cui dovrà obbligatoriamente affiliarsi.

b) le norme e le direttive del CONI, ivi comprese quelle antidoping.

Si impegna, altresì, a rispettare ogni provvedimento, anche disciplinare, emesso dalla FIBUR, ivi compreso l'eventuale commissariamento.

L'Associazione si propone, inoltre :

a) di promuovere ed organizzare manifestazioni di carattere culturale e ricreativo anche nell'ambito del territorio extracomunale;

b) di promuovere incontri con Associazioni che abbiano gli stessi fini statutari;

c) di far conoscere i beni culturali di Gela attraverso convegni ed attività di propaganda;

d)di organizzare visite a Città e luoghi di interesse storico,archeologico e culturale e gite in occasione di particolari eventi;

e)di segnalare alle Autorità competenti i problemi inerenti l'incremento del turismo e della cultura in generale;

f)di istituire riconoscimenti nel campo della cultura e delle arti;

g)di assistere,con apposite iniziative,le famiglie dei Soci fornendo loro ogni supporto di carattere morale ed umanitario.

Art.3-Per ogni attività dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo un responsabile,che potrà essere chiamato a partecipare ai lavori dello stesso limitatamente ai problemi inerenti,ma senza voto deliberativo.

Art.4-I colori dell'Associazione sono : Oro,rosso e bianco.

Il logo è costituito da un doppio cerchio di colore oro in cui è inserita la scritta in bianco " A.S.D. *Il circoletto* " che circonda, su fondo rosso,una camelia di colore bianco.

Il distintivo sociale riprende gli stessi motivi.

Art.5-L'Associazione si compone di Soci fondatori,ordinari ed onorari.

DEI SOCI FONDATORI

Art.6-Sono Soci Fondatori tutti coloro che risultano nel verbale di costituzione dell'Associazione.

Per quant'altro essi sono equiparati ai Soci Ordinari.

DEI SOCI ORDINARI

Art.7-Sono Soci Ordinari di diritto tutti coloro i quali risultano iscritti alla data del 30 Settembre 2011 nel Libro Soci dell'ex Associazione culturale-ricreativa senza fini di lucro " *il circoletto* ".

Essi sono tenuti al pagamento della quota di ammissione e della quota annuale, in un'unica soluzione, nella misura in cui saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e riconoscono che tale impegno costituisce obbligazione verso l'Associazione.

Il Socio Ordinario può rinunciare a tale qualifica solo in caso di dimissioni.

Art.8-I contributi degli associati costituiscono il
fondo comune.

I beni acquistati con i mezzi di tale fondo, nonché le eventuali donazioni, costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

I singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di



recesso.

DEI DIRITTI DEI SOCI ORDINARI

Art.9-Tutti i Soci hanno diritto al voto per tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie.

Tra essi e da essi soltanto devono essere scelti, votati ed eletti, i componenti degli organi dell'Associazione.

Art.10-I Soci ordinari hanno, inoltre, diritto a :

a) frequentare i locali sociali;

b) fregiarsi del distintivo sociale;

c) usare il materiale dell'Associazione in armonia con le norme emanate dal Consiglio Direttivo;

d) ricevere la tessera di Socio;

e) usufruire di tutte le agevolazioni che l'Associazione sarà in grado di offrire e di far ottenere da terzi;

f) assistere ed intervenire a qualunque manifestazione ed intrattenimento organizzato dall'Associazione;

g) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo mozioni o reclami;

h) richiedere inviti per ospiti; non possono assumere la veste di ospiti quanti espulsi, sospesi o non accettati quali Soci;

Art.11-Ogni Socio deve pagare la quota di ammissione,quella annuale e qualunque altra somma dovuta a norma del presente Statuto.

Tutti i Soci Fondatori e quanti iscritti fino alla data del 30.09.2011 sono esonerati dal pagamento della quota di ammissione.

Il pagamento della quota annuale dovrà essere effettuata entro la prima decade del mese di Dicembre e dovrà risultare da ricevuta.

I Soci che sono in debito verso la cassa sociale a qualsiasi titolo ed i dimissionari perdono ogni diritto di Socio.

DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI ORDINARI

Art.11/A-I Soci Ordinari hanno l'obbligo di osservare :

- a) gli Statuti,i Regolamenti e le deliberazioni della Federazione Italiana Burraco,anche di natura disciplinare,nonchè quelli di natura disciplinare,nonchè quelli della Federazione Europea dagli stessi recepiti ed accettarli come personalmente cogenti;
- b)versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva ed agonistica,nonchè provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in

grave o dolo degli organi dell'Associazione.

Art.13-Gli impegni verso l'Associazione da parte del Socio ammesso decorrono dalla data della votazione effettuata dal Consiglio Direttivo, che assume l'obbligo di comunicazione immediata allo stesso dell'avvenuta ammissione.

Entro quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione fatta con raccomandata a.r. il nuovo Socio dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia.

Il pagamento delle quote equivale ad accettazione espressa.

Il candidato non ammesso potrà rappresentare la domanda una sola volta e dopo che sia trascorso almeno un anno dalla votazione precedente.

DEI SOCI ONORARI

Art.14-Possono essere nominati Soci Onorari ed ammessi a far parte dell'Associazione con Deliberazione dell'Assemblea all'unanimità i cittadini dotati di speciali benemerenze o che abbiano validamente contribuito alla formazione e sviluppo dell'Associazione ed alla realizzazione dei suoi scopi.

La deliberazione, formulata e proposta dal Consiglio Direttivo, deve contenere la specificazione dei



motivi validi e reali che suggeriscono tale atto che riveste carattere eccezionale.

Il Socio Onorario avrà gli stessi diritti e gli stessi doveri dei Soci Ordinari.

La qualifica di Socio Onorario non comporta alcun versamento economico da parte del Socio.

Il Sindaco della Città riveste di diritto la carica di Socio Onorario in relazione alla funzione rivestita ma non ad personam.

Le Autorità Civili, Militari e Religiose sono ospiti graditi dell'Associazione.

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.15-Gli Organi dell'Associazione sono :

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.16-L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto che viene espresso personalmente.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci; le sue deliberazioni obbligano gli assenti ed i

dissenzienti.

Essa ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) eleggere i componenti gli Organi del Club;
- c) deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno menzionati nell'avviso di convocazione della assemblea; un quinto dei Soci può chiedere preventivamente la iscrizione di un argomento all'ordine del giorno;

d) deliberare sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.

Art.17-L'Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria entro il mese di febbraio di ciascun anno allo scopo di approvare il bilancio di previsione e per la trattazione degli altri argomenti di cui all'articolo precedente.

Art.18-L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente mediante invito affisso in bacheca almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'invito indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, compresa la voce varie ed eventuali, l'ora della prima convocazione e l'ora della seconda

convocazione che può essere fissata per lo stesso giorno, a distanza di almeno un'ora dalla prima.

Art.19-L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria o per deliberazione del Consiglio Direttivo o a richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei Soci ordinari, o, in caso urgente, per disposizione del Presidente.

Art.20-L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, per la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle per le quali è previsto dal presente Statuto una maggioranza diversa.

Le votazioni avranno luogo per appello nominale o per alzata di mano o per acclamazione.

A scrutinio segreto saranno effettuate le votazioni che riguardano valutazioni su persone.

La totale partecipazione dei Soci esime da ogni formalità di convocazione.

Art.21-L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, assistito dal Segretario della Associazione.

Gli scrutatori, in numero di due, saranno nominati

dall'Assemblea per l'elezione degli Organi.

Art.22-L'Assemblea degli associati è sovrana; alla stessa competono tutti gli atti di indirizzo e di straordinaria amministrazione dell'associazione; gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili.

DEL PRESIDENTE

Art.23-L'Assemblea dei Soci eleggerà il Presidente a maggioranza semplice.

Il candidato che riporterà il maggior numero di voti sarà eletto Presidente.

L'elezione avverrà a scrutinio segreto o per acclamazione ed all'unanimità.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e dura in carica due anni e non rieleggibile per il biennio immediatamente successivo.

Art.24-Il Presidente può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.

Sorveglia e regola l'andamento amministrativo dell'Associazione.

La firma sociale spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.



In caso di parità di voti, in qualsiasi votazione del Consiglio, il voto del Presidente prevale.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.25-L'Assemblea eleggerà i restanti componenti il Consiglio Direttivo ed il maggior suffragato rivestirà la carica di Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

Le cariche previste sono :

-Vice Presidente;

-Tesoriere

-Segretario

-Responsabile attività culturali

-Responsabile attività FIBUR, sportive e ricreative

-Cerimoniere

Art.26-Le cariche saranno distribuite in seno al Consiglio Direttivo secondo le attitudini dei Soci eletti ed occorrendo assegnate dal Presidente.

Art.27-Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie di ordinaria amministrazione non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare :

a)delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione delle attività dell'Associazione nei

limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) delibera eventuale assunzione, licenziamento e trattamento economico di personale dipendente;

c) formula proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

d) predispone i bilanci preventivi e consuntivi con la relazione da sottoporre all'Assemblea;

e) stabilisce l'entità della quota annuale e della quota di ammissione.

Art.28-Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza legale dei suoi componenti.

Il Consiglio decide a maggioranza semplice tranne nei casi in cui è prevista una diversa maggioranza.

Art.29-In caso di dimissioni, il Consiglio dimissionario resterà in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

Questo resterà in carica per l'anno previsto dallo Statuto, oltre al completamento dell'anno in corso al momento delle dimissioni del Consiglio precedente.

Art.30-Ogni membro del Consiglio Direttivo risponde ad esso per le mansioni a lui affidate; i membri del

Consiglio rispondono solidalmente della loro gestione verso l'Assemblea.

Art.31-E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di affiggere l'elenco dei Soci aggiornandolo ad ogni nuova variazione.

DEL VICE PRESIDENTE

Art.32-Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni.

DELLE ALTRE CARICHE

Art.33-Il Tesoriere cura la buona tenuta dell'amministrazione e dei registri contabili, ha la firma abbinata al Presidente per le operazioni bancarie.

Esso incassa le quote sociali e di ammissione e qualunque altro introito provvedendo al loro immediato versamento sul c/c dell'Associazione.

I mandati di esito e di introito devono essere controfirmati dal Tesoriere e dal Presidente.

Art.34-Il Segretario tiene la corrispondenza dell'Associazione, redige i verbali e controfirma gli atti del Presidente.

Art.35-I responsabili delle attività sportive, culturali e ricreative promuovono ogni utile iniziativa nell'ambito della loro competenza e propongono i nominativi dei responsabili delle varie attività.

Il programma ed i nominativi dei responsabili dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Art.36-II Cerimoniere è preposto alle relazioni tra l'Associazione e l'esterno, compresi gli organi di informazione, ed intrattiene i rapporti con i Soci. Coadiuvata il Presidente nelle manifestazioni, ne cura e ne sorveglia l'andamento e riceve gli ospiti.

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.37-I proventi dell'Associazione costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei suoi fini, in base al disposto bilancio preventivo.

I fondi sono depositati in c/c presso Istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo in base alla convenienza economica.

Il c/c è intestato all'Associazione.

I documenti necessari per i prelevamenti ed i versamenti sono firmati dal Presidente e dal Tesoriere.



Art.38-L'esercizio finanziario comincia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione.

Tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario e non oltre il 28 Febbraio deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione; il bilancio consuntivo, invece, deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro il 31 Gennaio.

Il primo esercizio finanziario verrà chiuso il 31 Dicembre 2011.

Art.39-Il bilancio preventivo è vincolante per il Consiglio Direttivo.

E' nella facoltà del Consiglio Direttivo di eseguire, con delibera motivata, lo storno di somme da un capitolo ad altri del bilancio.

Art.40-E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.41-In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto per fini di utilità sociale od ad Associazioni aventi

fini sportivi.

L'Associazione deve obbligatoriamente redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario, che comprenda tutta la vita amministrativa dell'Associazione, sia quella rilevante per il fisco, che quella istituzionale, secondo i termini e le modalità già stabilite dallo Statuto.

Art. 42-I Libri Sociali sono i seguenti :

- Verbali Assemblea
- Verbali Consiglio Direttivo
- Verbali Collegio Sindaci Revisori
- Verbali Collegio Probiviri
- Libro Soci
- Libro cassa
- Inventario
- Protocollo

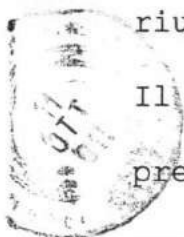
Le pagine dei suddetti Libri saranno numerate progressivamente ed accanto al numero sarà apposto il timbro dell'Associazione e la firma dei componenti il Collegio dei Sindaci Revisori.

Tutti i Libri dovranno essere sempre tenuti, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, in regola con gli oneri fiscali, nella sede dell'Associazione.

DEI SINDACI REVISORI

Art.43-Il Collegio dei Sindaci Revisori,oltre i compiti previsti dal c.c. ha il diritto-dovere di effettuare almeno ogni trimestre le ispezioni per il controllo dei registri contabili della Associazione,redigendo apposito verbale.

Ogni membro ha il diritto di intervenire a tutte le riunioni del Direttivo;non ha però diritto al voto.



Il Collegio dei Sindaci Revisori ha l'obbligo di presentare una relazione scritta sui conti di esercizio che sarà letta in Assemblea dopo la lettura e l'illustrazione dei conti da parte del Presidente dell'Associazione.

I verbali di cui sopra devono essere tenuti a disposizione di ogni Socio che ne faccia richiesta,anche verbale,al Consiglio Direttivo.

Art.44-Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di un Presidente,due Sindaci effettivi e due supplenti che surrogano gli effettivi in caso di impedimento o dimissioni e dura in carica due anni. Le riunioni del Collegio hanno luogo mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata,anche a mano,da parte del Presidente a tutti i Sindaci,effettivi e supplenti.

DEI PROBIVIRI

Art.45-Il Collegio dei Probiviri è un organo disciplinare;esso esplica i suoi compiti in armonia al c.c.

Le sue decisioni motivate saranno,a cura del Consiglio Direttivo,comunicate agli interessati.

Il Collegio dei Probiviri è costituito dal Presidente,da due componenti effettivi e da due supplenti che surrogano gli effettivi in caso di impedimento o dimissioni e dura in carica due anni.

Le riunioni del Collegio hanno luogo mediante convocazione a mezzo lettera raccomandata,anche a mano,da parte del Presidente del Collegio a tutti i membri,effettivi e supplenti.

Art.46-Il Socio che non rispetti lo Statuto,che disturbi o pregiudichi il buon andamento del sodalizio o delle riunioni,sarà dal Consiglio Direttivo o da qualunque Socio deferito al Collegio dei Probiviri,che potrà prendere i seguenti provvedimenti:

- ammonizione
- diffida
- sospensione
- espulsione

La pena sarà commisurata alla gravità del fatto.

In attesa della decisione del Collegio,il Consiglio



Direttivo, per fatti di rilevante gravità, può sospendere il Socio dalla frequenza dei locali sociali per non più di trenta giorni.

Nella prima seduta, da effettuarsi entro quindici giorni dall'avvenuta sospensione da parte del Consiglio Direttivo, il Collegio può confermare il provvedimento o revocarlo, fatto salvo quanto verrà stabilito nella decisione alla fine del procedimento.



Art.47-Il giudizio del Collegio dei Proibiviri che infligge il provvedimento di sospensione od espulsione è appellabile soltanto davanti l'Autorità Giudiziaria nei modi e termini di legge. La decisione definitiva sarà esposta in bacheca per la durata di trenta giorni dalla data del deposito.

DELL'USO DEI LOCALI SOCIALI

Art.48-L'uso dei locali sociali e dei beni mobili dell'Associazione è consentito soltanto al Socio, salvo quanto previsto all'art.14 del presente Statuto.

I Soci possono farsi accompagnare nei locali sociali da ospiti soltanto per brevi visite.

Le manifestazioni aperte agli ospiti saranno rese note dal Consiglio Direttivo.

I bambini, figli di Soci, sono ammessi nei locali

sociali soltanto in particolari e determinate circostanze stabilite dal Consiglio Direttivo.

I giochi di azzardo sono rigorosamente proibiti.

DEI SOCI MOROSI

Art.49-Trascorsi trenta giorni dal termine indicato nel presente Statuto per il versamento della quota annuale, il socio moroso, qualora entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata a.r. di invito al pagamento non vi provvederà, sarà dichiarato decaduto con delibera che il Consiglio Direttivo comunicherà allo stesso, salve, comunque, le azioni di riscossione alle quali si è specificamente obbligato nella domanda di ammissione.

Art.50-Non è ammessa la partecipazione temporanea all'Associazione e tutti gli associati maggiori di età hanno uguale diritto di un voto in tutte le deliberazioni che riguardano la vita della Associazione.

Art.51-La quota e il contributo associativo sono non trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art.52-Ogni modifica del presente Statuto deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci costituita dalla metà più uno dei soci iscritti ed a maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

Art.53-Con maggioranza dei quattro quinti di tutti i Soci l'Associazione può essere sciolta.

Art.54-Per quanto non contemplato nel presente Statuto sarà provveduto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art.55-L'A.S.D. " *il circoletto* ",riconosce nella FIBUR,e nelle Federazioni Sportive affiliate al CONI ed al CERN le uniche autorità nazionali nei rispettivi settori;si impegna a rispettare gli Statuti ed i regolamenti emanati da dette Federazioni e dagli organi ad essi collegati;rinuncia,per quanto ha riferimento alle proprie attività sportive,ad adire altre autorità,compresa quella giudiziaria,che non sia quella delle suddette Federazioni ed a non provocare l'intervento di Enti od Autorità estranei alla stessa ed al fine di annullare le disposizioni di qualunque genere emanate dalle predette Federazioni o da altri organi facenti capo ad esse.

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE A. S. D. "IL CIRCOLETTO"

CODICE FISCALE 90019720854 COSTITUITA IL 09.12.2007 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno DUE del mese di GENNAIO dell'anno 2018 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Alle ore 18.30 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, il Presidente dell'associazione ASD IL CIRCOLETTO dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la sig.ra PLACENTI ANGELA .Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea il numero di soci previsti dalle norme statutarie aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale continuando anche a conservare la qualifica sportivo dilettantistica della associazione medesima. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 21,00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, scopo e durata 1 -

Denominazione e sede

1. L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, Art.90 legge 289\2002 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata: Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione Promozione Sociale IL CIRCOLETTO, in sigla "A.S.D. / A. P. S. IL CIRCOLETTO", qui di seguito detta Associazione.
2. L'Associazione ha sede legale a GELA (CL) in CORSO VITTORIO EMANUELE n. 178.

L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

I colori dell' associazione sono: oro, rosso e bianco. Il logo è costituito da un doppio cerchio di colore oro in cui è inserita la scritta in bianco "ASD APS Il Circoletto" che circonda su fondo rosso una camelia di colore bianco.

2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.
2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t) , quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche, con particolare riguardo ai settori delle attività sportive dilettantistiche anche mentali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il bridge, gli scacchi, la dama, il go, e similari, nonché l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell'area dei giochi sociali educativi in genere. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L'associazione si adopererà per:
 - a) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;
 - b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
 - c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive , sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
 - d) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
 - e) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
 - f) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
 - g) organizzazione di attività di raccolta fondi
3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.
4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.
5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto

Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

7. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo II - Soci

4 - Soci diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente il quale sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo che delibera l'ammissione dei candidati con almeno 5 voti favorevoli su 7 presenze e, ove le presenze fossero 6, almeno 4 voti favorevoli. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) - piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) - la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) - pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) - morosità;
- b) - non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Titolo III - Organi

1 - Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo
- d) Collegio dei sindaci revisori
- e) collegio dei probiviri

2 - Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino

nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

1) L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

10. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

3 - Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un biennio e può essere rieletto.
3. Sono compiti del presidente:
 - a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
 - b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
 - c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
 - d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.
5. In caso di parità di voti, in qualsiasi votazione del consiglio il voto del presidente prevale.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

4 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di 7 membri compreso il presidente ed eletti dall'assemblea. Dura in carica due anni.

Le cariche previste sono:

- vice presidente
- segretario
- tesoriere
- responsabile attività culturali
- responsabile attività sportive
- cerimoniere

Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere come tale si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa e provvede alla riscossione e pagamenti. Nell'adempimento delle sue funzioni riferisce direttamente al presidente con il quale ha la firma abbinata per le operazioni di cassa. Il tesoriere incassa le quote sociali e di ammissione provvedendo al loro immediato versamento sul c/c dell'associazione. I mandati di esito e di introito devono essere controfirmati dal tesoriere e dal presidente.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di

votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno che non abbiano in alcun modo arrecato danno morale e materiale all'Associazione e non abbiano avuto comportamento scorretto, durante la vita associativa, tale da risultare lesiva all'immagine della medesima Associazione.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

6. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) ratificare le domande di ammissione dei soci ;
- b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 2, comma 6, del presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

I libri sociali sono i seguenti:

- verbali assembleare
- verbali consiglio direttivo
- verbali collegio sindaci revisori
- verbali collegio probiviri
- libro soci
- libro cassa
- inventario
- protocollo

7. Il consiglio direttivo rimane in carica un biennio e può essere rieletto.

8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Libri sociali

5 - Organo di Controllo

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

L'associazione si avvale comunque di un Collegio di sindaci Revisori costituito da n- 3 membri dei quali uno eletto nella qualità di presidente e due supplenti per le sostituzioni in caso di assenze..

Il Collegio dei sindaci Revisori ha il diritto-dovere di effettuare almeno ogni trimestre le ispezioni per il controllo dei registri contabili dell' associazione, redigendo apposito verbale.

Il Collegio dei sindaci revisori ha l' obbligo di presentare una relazione scritta sui conti di esercizio che sarà letta in assemblea dopo la lettura e l' illustrazione dei conti da parte del presidente dell'associazione.

I verbali devono essere tenuti a disposizione di ogni socio che ne faccia richiesta anche verbale al C. D.

Le riunioni hanno luogo mediante comunicazione diretta agli interessati o con lettera raccomandata anche a mano.

Possono partecipare, a discrezione del presidente, alle sedute del C. D. ma non hanno potere di intervento e di voto.

6 - Organo disciplinare

L' associazione nell' ambito delle proprie funzioni si avvale di un Collegio dei Probiviri, Organo disciplinare che espleta i suoi compiti in armonia con il C. D.

Le sue decisioni motivate, saranno comunicate agli interessati, a cura del c. D.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri di cui uno eletto in assemblea Presidente e due supplenti per sopperire ad eventuali assenze.

Il socio che non rispetti lo statuto, che disturbi o pregiudichi il buon andamento del sodalizio o delle riunioni, sarà dal consiglio direttivo o da qualunque socio deferito al Collegio dei Probiviri che potrà prendere i seguenti provvedimenti:

- Ammonizione;
- Diffida
- Sospensione
- Espulsione

La pena sarà commisurata alla gravità del fatto.

In attesa della decisione del Collegio, il consiglio direttivo, per fatti di rilevante gravità, può sospendere il socio dalla frequenza dei locali sociali per non più di trenta giorni.

Nella prima seduta, da effettuarsi entro quindici giorni dall' avvenuta sospensione da parte del C. D., il Collegio può confermare il provvedimento o revocarlo, fatto salvo quanto verrà stabilito nella decisione alla fine del procedimento.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri che infligge il provvedimento di sospensione od espulsione è appellabile soltanto davanti l' Autorità Giudiziaria nei modi e termini di legge.

La decisione definitiva sarà esposta in bacheca per la durata di trenta giorni dalla data di deposito.

Titolo IV - Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale

1- Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

1 - Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

6. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 31 gennaio;

7. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il 28 febbraio ed è vincolante per il C. D..

E' nella facoltà del C. D. di eseguire, con delibera motivata, storno di somme da un capitolo all' altro del bilancio.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi o capitale durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo V - Patrimonio sociale

1 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati
- c) contributi pubblici e privati;
- d) lasciti e donazioni;
- e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
- f) dai beni di proprietà dell'associazione

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo VI - Scioglimento

1 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell' Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VII - Norma di rinvio

1 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN GELA IL 02.01.2018

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

 **Agenzia
Entrate** 
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Gela

SERIE 3

N° 36

del 19 GEN. 2018

Cod. Tributo: /

Totale: ESENTE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE (*)
Francesco Carlino

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Maria Antonietta Di I. eo



IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO
Roberto Cona

